VERBALE DI ACCORDO

In Torino, addì 20/04/ 2021

tra

Il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino rappresentato dal Vice Presidente Ing. Federico Menaldo, dall'Ing. Guglielmo Demichelis, dal Dr. Ezio Cristetti e dal Dr. Ciro Negri

e

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-U.I.L., rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Claudio Papa;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.-C.I.S.L., rappresentata dal Segretario provinciale di Torino Dr. Gerlando Castelli;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., rappresentata dal Segretario provinciale di Torino Sig. Marco Bosio;

Premesso

che le Organizzazioni Sindacali in data 26 febbraio 2020 hanno presentato un'articolata piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della provincia di Torino ;

che in concomitanza, il settore edile, come altri, si è trovato a fronteggiare l'emergenza epocale della pandemia Covid-19 ;

che l'emergenza ha imposto inizialmente la sospensione e successivamente la ripresa rallentata delle attività le quali, al momento, ancora non hanno recuperato il livello raggiunto nel 2019 ;

che la gravità della situazione ha quindi necessariamente imposto alle Parti di raggiungere un accordo qui di seguito riportato che traguardandosi al 2022 intendere assicurare continuità e rispondere con immediatezza all'eccezionale emergenza in corso;

che quest'accordo, per i nuovi trattamenti che prevede, valorizza al meglio il supporto a lavoratori ed imprese che il Sistema Bilaterale Torinese, grazie alla propria solidità, è in grado di offrire contenendo l'impatto economico delle misure adottate nei confronti delle imprese edili le quali , nonostante le gravi difficoltà, hanno continuato e continueranno ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni legali e della contrattazione nazionale e territoriale ;

che, auspicando una rapida ripresa del settore, le parti effettueranno periodiche verifiche per monitorarne l'andamento e valutare l'applicazione del presente accordo e l'adozione di eventuali correttivi ;

Tutto ciò premesso

Ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si conviene e si stipula quanto segue

I) PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

II) MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI, PREMIALITA' SPERIMENTALE

III) CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE

IV) CONTRIBUZIONE FNAPE, PREMIALITA' SPERIMENTALE

V) COMMISSIONE PARITETICA BILATERALE DI CONSULTAZIONE

VI) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA E DELLA TRASFERTA

VII) MENSA ED INDENNITA' DI TRASPORTO OPERAI ED IMPIEGATI

VIII) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

IX) CONTRIBUTO SPESA ACQUISTO WI-FI / P.C / TABLET / NOTEBOOK

X) PRECISAZIONE A CHIARIMENTO ART. 21 TRASFERTA

XI) PRESTAZIONE COLONIE ESTIVE " ESTATE RAGAZZI"

XII) ASSICURAZIONE INFORTUNI

XIII) FONDO LAVORI USURANTI

XIV) DECORRENZA E DURATA

ALLEGATO I

PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

Agli operai iscritti in Cassa Edile di Torino, che abbiano maturato un anno di iscrizione e sei mensilità versate negli ultimi dodici mesi, per gli eventi morbosi di durata non superiore a sei giorni, la Cassa Edile, a decorrere dal 1° aprile 2021 e fino al 30 settembre 2022 corrisponderà per i primi tre giorni di malattia, una prestazione denominata "prestazione per carenza malattia", pari al 100% dell'importo che risulta moltiplicando la retribuzione oraria costituita da Minimo di paga base, Indennità Territoriale di Settore, Indennità sostitutiva di mensa, Indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale.

La prestazione sarà erogata direttamente dalla Cassa Edile, su domanda del lavoratore redatta su apposita modulistica predisposta dalla Cassa Edile di Torino corredata da copia del certificato medico , da consegnarsi alla stessa entro sessanta giorni dall'inizio della malattia improrogabilmente e pena la decadenza e sempreché i giorni di carenza interessati dalla prestazione coincidano con giornate lavorative;

La Cassa Edile potrà effettuare verifiche di tali domande con eventuale richiesta di ulteriore documentazione

Per la copertura finanziaria di tale prestazione si attingerà alla Riserva APE Straordinaria ad esaurimento della quale si attingerà fino a concorrenza alla riserva Oneri Mutualizzati

Resta inteso, fin d'ora, che qualora dovessero intervenire modifiche contrattuali nazionali equivalenti o di miglior favore, inerenti la carenza malattia, di cui al presente accordo, la suddetta prestazione verrà sostituita da quanto stabilito a livello nazionale.

ALLEGATO II

MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI E PREMIALITA' AZIENDE

Con decorrenza dal 1° aprile 2021 e per la durata del presente Contratto Integrativo Provinciale la percentuale per la copertura dei fabbisogni previsti dalle lettere a), b), c) e d) punto 2 (polizza infortuni professionali) dell'art. 7 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 30 aprile 2012 è fissata nella misura del 1%.
Dal 1° ottobre 2022 sarà applicata la percentuale di equilibrio per la copertura dei suddetti fabbisogni

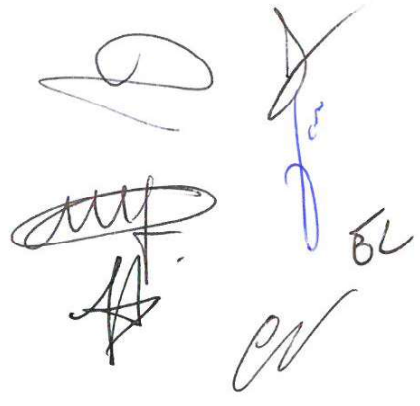
A partire dal 1° aprile 2021 , la copertura delle spese di cui all'art.7 lettera d) punto 1 per tute, scarpe e caschi di protezione antinfortunistica sarà finanziata non più dal contributo oneri mutualizzati ma attingendo al contributo istituzionale nazionale da destinare alle imprese fissato nella misura del 1,05% ed alla relativa riserva ex accordo nazionale del 18 luglio 2018 allegato 2 di rinnovo del CCNL

A tutte le imprese edili in regola con i versamenti Cassa Edile che, nella compilazione mensile del MUT, a decorrere dal mese di giugno, comunicheranno di ottemperare per il 2021 a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale applicato ai fini del pagamento dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), Cassa Edile concederà uno sgravio contributivo di 0,30 centesimi di punto in riduzione del contributo Oneri Mutualizzati (riducendosi quindi il contributo al 0,7%) per i periodi maggio 2021/ aprile 2022
Analogamente per il periodo maggio 2022 /settembre 2022 per le imprese che effettueranno tale comunicazione per l'anno 2022.

Cassa Edile per fronteggiare l'onere determinato dall'applicazione di tale sgravio contributivo attingerà alla Riserva Oneri Mutualizzati.

La rilevazione da parte di Cassa Edile di falsità nella comunicazione da parte dell'impresa in merito all'andamento di tali indicatori comporterà l'annullamento della comunicazione, la revoca della riduzione contributiva e irregolarità contributiva, con il recupero degli sgravi ingiustificatamente attribuiti.

In merito all'applicazione di tale sgravio Cassa Edile aggiornerà trimestralmente le parti le quali ne monitoreranno l'avanzamento unitamente all'avanzamento di spesa collegato a tutte le agevolazioni/ sgravi contributivi previsti dal presente accordo



ALLEGATO III

CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE

Agli operai iscritti in Cassa Edile di Torino, che abbiano maturato un anno di iscrizione e sei mensilità versate negli ultimi dodici mesi, è riconosciuto un "CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE" annuo pari ad euro 20, a fronte della presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.), convenzionato con le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente CCPL, e del relativo costo sostenuto.
Il contributo verrà ridotto in base all'eventuale minor costo sostenuto dal lavoratore presso il Centro di Assistenza Fiscale.

L'importo occorrente per la prestazione in parola sarà attinto dal Fondo Assegni Non Riscossi

All'esaurimento di tale Fondo la prestazione sarà finanziata attingendo fino a concorrenza al Fondo Assistenza Fiscale

Successivamente la prestazione sarà finanziata a carico del contributo istituzionale Cassa Edile per parte operai (0,45%) ex Accordo Nazionale 18 luglio 2018 allegato 2 utilizzando nel caso anche le riserve della suddetta gestione

ALLEGATO IV

CONTRIBUZIONE FNAPE
E PREMIALITA' AZIENDE

La percentuale di contribuzione dovuta dalle imprese per il Fondo FNAPE passa dal 1° maggio 2021 dal 3% al 3,61% allineandosi alla percentuale stabilita a livello nazionale

A tutte le imprese edili in regola con i versamenti Cassa Edile che, nella compilazione mensile del MUT, a decorrere dal mese di giugno, comunicheranno di ottemperare per il 2021 a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale applicato ai fini del pagamento dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), Cassa Edile concederà uno sgravio contributivo di 61 centesimi di punto in riduzione del contributo FNAPE
(riducendosi quindi il contributo al 3%) per i periodi maggio 2021/ aprile 2022
Analogamente per il periodo maggio 2022 /settembre 2022 per le imprese che effettueranno tale comunicazione per l'anno 2022

Cassa Edile per fronteggiare l'onere determinato dall'applicazione di tale sgravio contributivo attingerà alla Riserva APE Ordinaria.

La rilevazione da parte di Cassa Edile di falsità nella comunicazione da parte dell'impresa in merito all'andamento di tali indicatori comporterà l'annullamento della comunicazione, la revoca della riduzione contributiva e irregolarità contributiva, con il recupero degli sgravi ingiustificatamente attribuiti.

In merito all'applicazione di tale sgravio Cassa Edile aggiornerà trimestralmente le parti le quali ne monitoreranno l'avanzamento unitamente all'avanzamento di spesa collegato a tutte le agevolazioni/ sgravi contributivi previsti dal presente accordo

ALLEGATO V

COMMISSIONE PARITETICA BILATERALE DI CONSULTAZIONE

E' costituita una Commissione Paritetica di Consultazione presso la Cassa Edile di Torino, composta da n° 6 componenti, designati rispettivamente: n. 3 dalle Organizzazioni Sindacali e n. 3 dal Collegio Costruttori Edili - ANCE Torino.
Alle riunioni di tale Commissione, saranno invitati senza diritto di voto: il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore della Cassa Edile.

Le riunioni della Commissione di Consultazione saranno di norma quindicinali, se urgenti, quando richiesta anche da una sola delle parti componenti.

La Commissione interviene a supporto della Cassa Edile per esaminare situazioni di grave inapplicazione del CCNL quali, a mero titolo esemplificativo, iscrizione irregolare o non iscrizione in Cassa Edile di imprese che svolgono attività edile e per l'adozione di opportune iniziative, finalizzate alla rimozione di tali irregolarità ed alla prevenzione di potenziali contenziosi.

La Commissione è supportata da una Segreteria Tecnica costituita da componenti dagli Enti Bilaterali.

La Segreteria Tecnica ha il compito di:

- esaminare le segnalazioni di irregolarità pervenute;
- organizzare e selezionare le informazioni disponibili in merito a tali irregolarità con il supporto dell'Ufficio Notifiche di Cassa Edile;
- effettuare ulteriori approfondimenti dietro mandato della Commissione;
- assistere il Presidente della Commissione per la preparazione e la trattazione delle riunioni della Commissione e partecipare alle riunioni stesse;
- coordinare, sotto la responsabilità della Direzione della Cassa Edile, il progetto di informatizzazione e stabilizzazione del flusso delle notifiche preliminari in coerenza con le indicazioni fornite dalla Commissione.

La Commissione, su richiesta del Comitato di Presidenza della Cassa Edile, valuterà ed inserirà le raccomandazioni che da essa dovessero pervenire.

La Commissione delibera all'unanimità dei componenti.

Nelle more della trattazione di situazioni portate all'esame della Commissione e fino al completamento della fase di consultazione (max 15 giorni dall'avvio della Commissione per la suddetta impresa/cantiere), le Organizzazioni Sindacali firmatarie, sospendono ogni loro iniziativa unilaterale in merito alle situazioni e/o alle imprese oggetto di esame da parte della Commissione stessa.
La fase consultiva in merito alla situazione di un'impresa/cantiere si esaurisce entro 15 giorni dalla prima convocazione della Commissione Bilaterale avente ad oggetto tale situazione o in presenza di delibera della Commissione stessa.
Quando deliberato unitariamente dalla Commissione, la Cassa Edile aprirà una posizione presso la sua anagrafe per l'Impresa ritenuta irregolare, segnalando la sua irregolarità nella BNI Nazionale, ed attenendosi a la procedura in essere per tali casi.

ALLEGATO VI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA E DELLA TRASFERTA

Al "Regolamento per la disciplina della diaria e della trasferta per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Torino "allegato al vigente Contratto Provinciale del Lavoro, si apportano le seguenti modifiche a valere dal 1° maggio 2021 e fino al 30 settembre 2022 :

Art.1 – Diaria

A decorrere dal 1° maggio 2021 e fino al 30 settembre 2022 , vengono soppresse temporaneamente le aliquote del 6% per la zona A) e del 12% e del 20% per la zona B), e sostituite con erogazione dei seguenti importi fissi orari , facenti riferimento al 6%-12%-20% inerenti la paga contrattuale al 01 settembre 2020 :

" Misura della diaria per la zona A)" 1 livello € 0,56 ; 2 livello € 0,63 ; 3 livello € 0,68 ; 4 livello € 0,72

" Misura della diaria per la zona B)" fino a 10 chilometri dai confini territoriali del comune/cantiere di assunzione : 1 livello € 1,12 ; 2 livello € 1,26 ; 3 livello € 1,36 ; 4 livello € 1,43

" Misura della diaria per la zona B)" oltre la fascia dei 10 chilometri dai confini territoriali del comune/cantiere di assunzione : 1 livello € 1,87 ; 2 livello € 2,09 ; 3 livello € 2,26 ; 4 livello € 2,39

Le parti chiariscono che il presente articolo regolamenta il trattamento di trasferta e che, pertanto, non si configura nella fattispecie in esame la normativa del " trasfertista" di cui al comma 6 dell'articolo 5 del D.P.R. N,917/1986.

ALLEGATO VII

MENSA ED INDENNITA' DI TRASPORTO OPERAI ED IMPIEGATI

L'indennità sostitutiva di mensa per gli operai resta confermata nell'importo pari ad euro 0,34 orari.

L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati resta confermata nell'importo mensile di euro 58,82.

* * *

L'indennità di trasporto per gli operai resta confermata nell'importo pari ad euro 0,28 orari.

L'indennità di trasporto per gli impiegati resta confermata nell'importo mensile di euro 48,44.

ALLEGATO VIII

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Torino viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. per il 2022 nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

	Indicatore	Incidenza ponderale
1.	Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile:	30%
2.	Monte salari denunciato in Cassa Edile:	30%
3.	Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile :	30%
4.	Numero lavoratori iscritti frequentanti corso formazione 16 ore :	10%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:

anno 2022 : media triennio 2019/2020/2021 con media triennio 2018/2019/2020

anno 2023: media triennio 2020/2021/2022 con media triennio 2019/2020/2021

L'erogazione dell'E.V.R. a livello provinciale, dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori, che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare entro il mese di marzo di ciascun anno ed in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 del Verbale di accordo nazionale del 1° luglio 2014.

In caso di riconoscimento dell'E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
- Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nelle misura stabilita a livello provinciale.

- Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:
- inviare un'autodichiarazione al Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestante il non raggiungimento di un parametro;
- il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino o Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Per le imprese aderenti al Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino firmatario del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da esse incaricato.

Laddove entrambe i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

Per l'EVR relativo al 2021 resta confermato quanto disposto nell'accordo fra le parti del 11 marzo 2021 qui richiamato

Resta inoltre fermo l'impegno delle parti ad allineare quanto disposto al presente punto alle eventuali future previsioni del CCNL

ALLEGATO IX

CONTRIBUTO SPESA ACQUISTO WI-FI / P.C / TABLET / NOTEBOOK

Viene istituita una prestazione sperimentale valevole per gli esercizi Cassa Edile 2020/21 e 2021/22 a sostegno dei nuclei familiari impegnati nel lavoro o nella didattica a distanza il cui onere sarà eccezionalmente sostenuto dalla riserva Oneri Mutualizzati

Tale prestazione verrà denominata "**CONTRIBUTO SPESA ACQUISTO WI-FI / P.C / TABLET / NOTEBOOK**

All'operaio iscritto in Cassa Edile di Torino, che abbia maturato un anno di iscrizione e sei mensilità versate negli ultimi dodici mesi e che dimostri con documentazione attestante di aver dovuto acquistare un P.C / TABLET / NOTEBOOK o abbia dovuto attivare una linea WI-FI in casa per la D.A.D (Didattica a distanza) o SMART WORKING (lavoro da casa) per uno dei componenti a carico del suo nucleo familiare, Cassa Edile riconoscerà un contributo di spesa pari a € 130 lordi .

Tali contributi saranno concessi entro un limite complessivo di 2000 prestazioni nel biennio

La prestazione sarà erogata all'operaio iscritto richiedente una sola volta e la domanda andrà presentata compilando apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, corredato da documentazione attestante la spesa e stato di famiglia

Cassa Edile registrerà le richieste in ordine cronologico ed aggiornerà trimestralmente le parti le quali ne monitoreranno l'avanzamento unitamente all'avanzamento di spesa collegato a tutte le agevolazioni/ sgravi contributivi previsti dal presente accordo

ALLEGATO X

PRECISAZIONE A CHIARIMENTO ART. 21 CCNL (TRASFERTA)

Fermo restando l'obbligo, propedeutico alla consegna dell'area di cantiere, di apertura della posizione presso la Cassa Edile previsto per gli appalti di lavori pubblici dal Protocollo d'Intesa fra il Comune di Torino, le Organizzazioni sindacali ed il Collegio Costruttori di Torino del 26 luglio 2019 qui richiamato, in caso di lavori edili privati di durata superiore a 3 mesi, tutte le imprese che li eseguono sono obbligate ad iscriversi alla Cassa Edile.

Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi) secondo quanto previsto dall'art.21 c.11 del CCNL .

Gli adempimenti relativi (accantonamenti, versamenti di contributi, denunce ..) devono essere posti in essere verso la Cassa Edile di Torino, sulla base degli obblighi vigenti presso la Cassa Edile, inoltre l'Impresa che effettua lavori Edili in Provincia di Torino , avrà l'obbligo di applicare il CCNL Edilizia Vigente ed il CCPL vigente della Provincia di Torino.

ALLEGATO XI

CONTRIBUTO ANNUO SPESA ESTATE RAGAZZI

Allo scopo di favorire la assistenza ai nuclei familiari degli operai iscritti per gli anni 2021 e 2022 , all'operaio iscritto in Cassa Edile di Torino, che abbia maturato un anno di iscrizione e sei mensilità versate negli ultimi dodici mesi e che ne faccia richiesta producendo idonea documentazione comprovante la spesa e lo stato di famiglia Cassa Edile concederà per nucleo familiare un "**CONTRIBUTO ANNUO SPESA ESTATE RAGAZZI" ,** del valore unitario lordo di 100 euro qualora per uno o più figli a carico e fino a 12 anni d' età il lavoratore abbia sostenuto spese per la partecipazione a campi estivi o ad attività di baby parking

Per la copertura finanziaria di tale prestazione entro un limite per il biennio si attingerà fino al 30 settembre 2022 alla Riserva Oneri Mutualizzati.

Dal 1° ottobre 2022 l'onere per tali prestazioni sarà sostenuto attingendo al contributo istituzionale Cassa Edile per parte operai (0,45%) ex Accordo Nazionale 18 luglio 2018 allegato 2 utilizzando nel caso anche le riserve della suddetta gestione

Cassa Edile registrerà le richieste in ordine cronologico ed aggiornerà periodicamente le parti le quali ne monitoreranno l'avanzamento unitamente all'avanzamento di spesa collegato a tutte le agevolazioni/sgravi contributivi previsti dal presente accordo

ALLEGATO XII

COPERTURA MORTE E INFORTUNI PROFESSIONALI

La copertura del rischio infortuni attualmente garantita da polizza assicurativa ed il cui costo è posto a carico degli Oneri Mutualizzati secondo quanto stabilito all'art.7 (Oneri Mutualizzati) lett.d) punto 2 del presente CCPL, alla scadenza di tale polizza- che verrà disdettata - sarà assunta in forma diretta dalla Cassa Edile che integrerà quanto concesso dalla copertura assicurativa Sanedil prevista dal CCNL 18 luglio 2018 per mantenere le identiche condizioni e le stesse prestazioni garantite dall'attuale polizza assicurativa
Cassa Edile dettaglierà tali condizioni e prestazioni in un documento che formerà allegato del presente accordo.
L'onere per tali prestazioni che saranno erogate direttamente da Cassa Edile continuerà ad essere posto a carico della Contribuzione Oneri Mutualizzati della quale € 300.000 annui saranno prudenzialmente vincolati a tale scopo
Eventuali avanzi di gestione andranno ad alimentare un sottoconto specifico creando una specifica riserva che oltre ad essere indirizzata a far fronte ad eventi infortunistici di proporzioni impreviste, quando consolidata, potrà essere anche destinata ad ulteriori prestazioni concordate tra le parti.



ALLEGATO XIII

PREPENSIONAMENTI RISERVA CONTRIBUTO LAVORI USURANTI

Le Parti si incontreranno entro il 15 maggio prossimo per individuare misure e/o iniziative per promuovere e favorire l'accesso ai prepensionamenti il cui onere è a carico della Riserva Contributo Lavori Usuranti in conformità di quanto previsto dall'accordo di rinnovo del CCNL del 18 luglio 2018

ALLEGATO XIV

DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate nei diversi allegati, il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Torino, il 01 aprile 2021 ed avrà validità fino al 30 settembre 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI-ANCE TORINO

p. la Fe.N.E.A.L.-UIL Piemonte

p. la F.I.L.C.A.-CISL Torino

p. la F.I.L.L.E.A- CGIL Torino